

## **BGer 4A\_563/2016 vom 15. Februar 2017**

Bundesgericht, 2017-02-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_563\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_563_2016)

FR: TF 4A\_563/2016 du 15 février 2017

IT: TF 4A\_563/2016 del 15 febbraio 2017

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

A. \_\_\_\_\_,

#### **E. 2**

B. \_\_\_\_\_,

entrambe patrocinate dagli avv.ti Stefano Fornara e Giovanni Maria Fares,  
opponenti.

Oggetto

contratto di lavoro; adeguamento del salario,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 settembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale  
d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che con petizione del 27 marzo 2013 la cittadina italiana A. \_\_\_\_\_, collaboratrice  
consolare presso il Consolato generale d'Italia a Lugano, ha chiesto alla Pretura di Lugano  
di condannare il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana a pagarle euro  
54'464.65 di salari arretrati e a riconoscerle un aumento annuale di euro 11'268.55 a partire  
dal mese successivo a quello dell'emanazione della sentenza;

che B. \_\_\_\_\_, anch'ella cittadina italiana impiegata presso il medesimo Consolato, ha  
fatto valere con petizione congiunta pretese arretrate di euro 47'972.25 e un aumento di  
euro 9'925.30 all'anno;

che le attrici rivendicavano in sostanza la compensazione del danno passato e futuro  
consecutivo alla svalutazione dell'euro rispetto al franco svizzero e alla disparità di  
trattamento nei confronti dei colleghi con mansioni uguali remunerati in moneta svizzera;

che il Pretore ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 24 giugno 2015,  
condannando il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana a pagare alle attrici  
gli importi da loro chiesti a titolo di adeguamenti arretrati ma riducendo a euro 9'714.--  
l'aumento futuro per A. \_\_\_\_\_ e a euro 3'740.-- quello di B. \_\_\_\_\_;

che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello del  
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana con sentenza del 5 settembre 2016;

che il soccombente insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 5  
ottobre 2016, chiedendo la riforma della sentenza d'appello con la riesame della petizione  
di A. \_\_\_\_\_ e B. \_\_\_\_\_;

che le attrici propongono di dichiarare il ricorso inammissibile, subordinatamente di respingerlo, mentre l'autorità cantonale non ha preso posizione;

che il ricorso è di per sé ammissibile, essendo presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale ( art. 76 cpv. 1 lett. a LTF ), tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e volto contro una sentenza finale ( art. 90 LTF ) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 LTF ) in una causa civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. a LTF );

che il Pretore aveva ritenuto che il rapporto di lavoro fosse retto dal diritto italiano e aveva fondato il proprio giudizio essenzialmente sull' art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 5 gennaio 1967, n. 18 (DPR), nella versione aggiornata con decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, normativa che regola la retribuzione del personale non diplomatico per i servizi prestati presso gli uffici consolari all'estero;

che la Corte cantonale, invece, posto che gli attori svolgono il loro lavoro presso la sede di Lugano del Consolato generale d'Italia, ha considerato applicabile di principio il diritto svizzero in forza dell' art. 121 cpv. 1 LDIP , ma con la precisazione che i contratti di lavoro rinviano comunque all'art. 157 DPR quale "diritto svizzero suppletorio" per la fissazione e la revisione della retribuzione;

che, sebbene su questa valutazione non vi sia dissenso, è opportuno osservare che la natura del rinvio all'art. 157 DPR è diversa: si tratta di un rinvio al diritto materiale estero voluto dai contraenti, con la conseguenza che quella regolamentazione retributiva specifica è stata integrata nei loro contratti di lavoro, a prescindere dal diritto applicabile al rapporto di base (cfr. DTF 132 III 285 consid. 1.1 pag. 287);

che il ricorrente annuncia preliminarmente di prevalersi della violazione del diritto svizzero e del diritto estero ( art. 95 e 96 lett. a LTF ), ma nel motivare in seguito il suo gravame fa valere soltanto l'applicazione erronea dell'art. 157 DPR;

che secondo la giurisprudenza italiana, spiega il ricorrente, la norma attribuisce al datore di lavoro la facoltà di concedere adeguamenti salariali, ma non dà al dipendente il diritto di pretenderli;

che le opposizioni obiettano con ragione l'inammissibilità di questa censura, poiché l'applicazione erronea del diritto estero può essere motivo di ricorso in materia civile soltanto nelle cause di natura non pecuniaria ( art. 96 lett. b LTF );

che nelle cause di natura pecuniaria di valore superiore alla soglia dell' art. 74 cpv. 1 LTF - come questa - la sentenza cantonale fondata sul diritto estero potrebbe essere censurata, nell'ambito di un ricorso in materia civile, per violazione dell' art. 9 Cost. , ovvero per applicazione arbitraria del diritto estero ( DTF 138 III 489 consid. 4.3; 135 III 670 consid. 1.4; 133 III 446 consid. 3.1);

che la censura andrebbe però sollevata e motivata debitamente ( art. 106 cpv. 2 LTF ), spiegando in modo chiaro e dettagliato, e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, in cosa consista la violazione dei diritti costituzionali (sentenza 4A\_122/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 1 non pubblicato in DTF 138 III 174 );

che il ricorrente non propone tale la censura costituzionale: si limita a criticare liberamente l'applicazione dell'art. 157 DPR, senza prevalersi dell' art. 9 Cost. né motivare l'arbitrio;

che il ricorso è perciò inammissibile e che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.